



COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA 4 N.R.G. 163 del 01-04-2025

Ufficio: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Numero di Settore: 38

Oggetto: MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS DI SCHIO. AGGIUDICAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI E PERTINENZE COMUNALI - RDO 5229634 - DAL 1 APRILE 2025 AL 31.12.2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 41 r.d. del 25.09.2024, successivamente rettificato dal decreto del Sindaco n. 42 r.d. del 26.09.2024, con cui sono state conferite al sottoscritto, arch. Roberto Grisolia, Responsabile di Elevata Qualificazione dell'Unità Organizzativa 4 "Gestione e Pianificazione del Territorio" del Comune di Torri di Quartesolo, le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., e dell'art. 45 dello Statuto comunale.

Richiamate:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 71 in data 23.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2025/2027;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025, con la quale si è approvato il PEG triennale 2025/2027;
- la delibera della Giunta Comunale n. 34 del 09.04.2024 con la quale è stato approvato il PIAO (Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione) 2024-2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 21.10.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 23.12.2024 con la quale è stata

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

RICHIAMATA la determinazione a contrarre per l'affidamento di un accordo quadro per l'esecuzione del servizio di pulizia degli stabili e pertinenze comunali per n. 4 (quattro) anni – CIG B61E5150CA n.156 in data 27.03.2025 con la quale si avviava, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., la procedura per l'affidamento dell'accordo quadro per l'esecuzione del servizio di pulizia degli stabili e pertinenze comunali, della durata di anni 4 (quattro) e precisamente dal 1.4.2025 al 31.12.2028 e si aggiudicava l'appalto di cui trattasi, mediante affidamento diretto, tramite piattaforma MEPA, all'operatore economico MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248, avente i requisiti per la partecipazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii, dando atto che verrà stipulato, pertanto, col suddetto operatore economico, un accordo quadro con durata di n. 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza stabilita al 31.12.2028, dal valore complessivo stimato di € 120.000,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 146.400,00.

Ritenuto necessario provvedere ora ad affidare il contratto attuativo relativo al servizio di pulizia degli stabili e pertinenze comunali – dal 1 aprile 2025 al 31.12.2025, all'operatore economico MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248, aggiudicatario dell'accordo quadro sopraccitato.

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 “ *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*” (d'ora innanzi anche solo “*Nuovo Codice*”) che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'articolo 3, comma 1, lettera d) dell'Allegato I.1 al Nuovo Codice, che definisce l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'articolo 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'articolo 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;

Verificato che per il servizio in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012.

Dato atto, altresì, che, in forza dell'articolo 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Codice dei Contratti, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'articolo 41, comma 12, del Codice dei Contratti, all'arch. Roberto Grisolia, Responsabile dell'Unità Organizzativa 4.

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, l'arch. Roberto Grisolia Responsabile dell'Unità Organizzativa 4;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 Codice, allo stesso RUP come sopra individuato.

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio sopra descritto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire con il contratto è il servizio di pulizia degli stabili e pertinenze comunali – contratto attuativo dal 1 aprile 2025 al 31.12.2025;
- *l'oggetto* della procedura riguarda il servizio;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (articolo 14 Nuovo Codice)*: euro 19.933,00 Iva esclusa;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: non dovuta;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM): prevista in base al Decreto 29 gennaio 2021 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Preso atto dell'offerta pervenuta tramite procedura in Mepa dalla ditta MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248 RdO: Trattativa diretta – n. 5229634 - € 19.933,00 oltre l'onere IVA del 22%.

Accertato quindi che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248.

Ritenuta l'offerta di cui sopra congrua e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato.

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ritenuto pertanto, di affidare al suddetto operatore economico MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248, il servizio di cui trattasi, per un importo netto pari ad euro € 19.933,00 oltre l'Iva del 22% pari ad € 4.385,26, per un totale complessivo pari a € 24.318,26.

Dato atto che per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima.

Considerato che, in ogni caso, sono state effettuate le seguenti verifiche:

- acquisizione del DURC in corso di validità con scadenza alla data 22.06.2025 – Protocollo INAIL_47939258 ;
- consultazione del Casellario delle Imprese presso l'ANAC dal quale non emergono attestazioni e annotazioni.

Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento in parola e alla modalità di adempimento della prestazione in oggetto, non si richiede la garanzia definitiva.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009.

Accertato che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Servizio Manutenzioni al Patrimonio.

Verificata, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile dell'istruttoria e del responsabile del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", coma da dichiarazioni depositate agli atti dell'Ente.

Richiamati, infine:

- la Costituzione Italiana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull'Ordinamento delle Leggi degli Enti Locali, in particolare gli articoli 107 e 109;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. 165/2001 recante il Testo Unico sul pubblico impiego;
- la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità, nonché i nuovi principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 118 del 2011;
- il Codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Torri di Quartesolo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Torri di Quartesolo contenente anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

- 1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.
- 2) Di acquistare, mediante affidamento diretto ex articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio descritto in narrativa.
- 3) Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio all'operatore economico MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 - 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248 alle condizioni di cui sopra, che prevede l'importo di euro 24.318,26 IVA 22% inclusa, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.
- 4) Di dare atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione

appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

- 5) Di dare atto che l'obbligazione oggetto della presente determinazione deve intendersi, a tutti gli effetti, giuridicamente perfezionata, comportando, quindi la necessaria e conseguente registrazione contabile dell'impegno di spesa di euro 24.318,26 IVA inclusa, con imputazione al capitolo 120 "Spese di pulizia e lavanderia" del bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, parte competenza 2025.
- 6) Di dichiarare che la sopraindicata obbligazione è esigibile nei termini indicati al punto precedente.
- 7) Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad € 250,00.
- 8) Di evidenziare che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente **CIG: B64AD11D16**.
- 9) Di informare che la fatturazione elettronica inerente il servizio da parte della ditta MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, con sede legale in via XX Settembre n. 10 – 36015 Schio (VI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01372590248 dovrà avvenire mediante apposita procedura informatica, utilizzando il seguente Codice Univoco: **LCDC91**.
- 10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi agli impegni di spesa che si assumono con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
- 11) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'articolo 55, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.
- 12) Di estendere all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "Amministrazione trasparente", del sito web istituzionale del Comune di Torri di Quartesolo (www.comune.torridiquartesolo.vi.it).
- 13) Di demandare al Rup, anche per mezzo degli Uffici competenti:
 - a. tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - b. tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del medesimo D.Lgs. 36/2023.
- 14) Di informare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Il Dirigente
Grisolia Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del D. Lgs n. 82/2005 (CAD) e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.